

Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61

L'illecito disciplinare a forma libera o "atipico"

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza", in combinato disposto con l'art. 9 ncdf ("Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza"), già artt. 5 e 6 codice previgente.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61